

DECRETO **RILANCIO**

Le principali novità

CONGEDI E PERMESSI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

BONUS E NOVITA' FISCALI



DECRETO **RILANCIO**

Le principali novità

1. **CONGEDI E PERMESSI**



1. CONGEDI E PERMESSI ●

1 a - CONGEDI PER I GENITORI DI FIGLI CON ETÀ FINO AI 12 ANNI (art. 72) ●

Estesa fino al 31 luglio la possibilità per i genitori lavoratori (pubblici e privati) di utilizzare ulteriori 15 giorni di congedo per i figli di età inferiore ai 12 anni, che si aggiungono ai 15 già previsti. ●

I congedi sono fruibili sia in maniera continuativa che frazionata e saranno retribuiti con il 50% della retribuzione. ●

Saranno coperti da contribuzione figurativa e potranno essere utilizzati anche in maniera alternata tra genitori. ●

La fruizione di tale congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro lavoratore disoccupato o non lavoratore. ●

Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. ●

Per i lavoratori pubblici, le modalità di fruizione del congedo e l'erogazione dell'indennità sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. ●

1. CONGEDI E PERMESSI ●

1 b - CONGEDI PER I GENITORI DI FIGLI CON ETÀ COMPRESA TRA 0 E I 16 ANNI ●

I genitori dei figli con età compresa tra zero e i 16 anni, impiegati nel lavoro privato o nelle pubbliche amministrazioni, possono chiedere l'aspettativa, senza retribuzione né contribuzione, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. ●

Anche tale aspettativa può essere utilizzata solo se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. ●
Durante tale aspettativa vi è il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. ●

1. CONGEDI E PERMESSI ●

1 c - BONUS BABY-SITTING ●

Per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, In alternativa al congedo straordinario, i genitori possono richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli fino a 12 anni. ●

Il bonus passa da 600 euro a 1200 euro e può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. ●

Per il settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari), ed esteso anche a comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus passa da 1000 euro a 2000 euro, per i genitori dipendenti pubblici si continua ad applicare lo stesso regime indicato nell'art. 23 Cura Italia, modificato in materia di congedi e indennità previsti per il settore privato, quindi **la previsione di ulteriori 15 giorni di congedo è valida anche per i lavoratori pubblici.** ●

Non possono richiedere tale congedo i lavoratori nei cui nuclei familiari uno dei due genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che comunque nel nucleo non vi sia altro genitore non lavoratore. ●

1. CONGEDI E PERMESSI ●

1 d - PERMESSI EX ART. 33 L.104/1992 (art 73) ●

Sono confermati anche per i mesi di maggio e giugno 2020 i 12 giorni aggiuntivi già previsti dal DL 17 marzo 2020, oltre ai 3 mensili (o 18 ore mese) già previsti dalla legge 104/1992 per ogni disabile a carico. ●

Tali permessi riguardano sia i lavoratori del pubblico che del privato. Si tratta di permessi che, ricordiamo, dovranno essere fruiti compatibilmente con le esigenze organizzative nei settori sanitari, polizia locale, forze di polizia, forze armate, polizia penitenziaria e vigili del fuoco. ●

Riteniamo che la previsione dell'articolo debba ricomprendere anche i lavoratori che beneficino delle agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92, al pari di quanto è stato confermato, per l'articolo 24 Cura Italia , con messaggio INPS 1416 del 30 marzo 2020. ●

1. CONGEDI E PERMESSI ●

1 e - LAVORATORI DISABILI E FRAGILI (art 74) ●

Ai lavoratori pubblici o privati, in possesso del riconoscimento di disabilità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai sensi dell'articolo 3 comma 3 e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è riconosciuto un periodo di astensione dal posto di lavoro fino al 31 luglio 2020. ●

Stesso periodo di astensione è riconosciuto ai lavoratori pubblici o privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. ●

Tale primo periodo di astensione, deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. ●

Il periodo di assenza dal servizio viene equiparato come ricovero ospedaliero. ●

1. CONGEDI E PERMESSI ●

1 f - SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 83) ●

I datori di lavoro pubblici o privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, per età o condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. ●

LAVORO AGILE (art. 90)

L'art. 90 propone la proroga dell'uso dell'istituto del lavoro agile per i dipendenti del settore privato che assistono figli minori di anni 14. Da rilevare che tale istituto viene riproposto nella forma derogatoria che ha assunto con l'emergenza.

Per quanto riguarda il settore pubblico (art. 263), da notare che a differenza dell'art. 87, dove si poneva l'accento sul fatto che il lavoro agile fosse la modalità ordinaria di svolgimento della mansione di lavoro, in questo articolo si evidenzia maggiormente l'uso dello strumento della flessibilità con articolazione diversa dell'orario di lavoro.

Per adeguare le esigenze legate alla progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici, adeguando le attività alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale ripresa delle attività, viene previsto che le amministrazioni organizzino il lavoro dei dipendenti e l'erogazione dei servizi utilizzando la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione.

Criticità: oltre alla necessaria regolamentazione delle attività in smart working, è necessario che sia introdotta la partecipazione sindacale sia nella programmazione e organizzazione di tale modalità, sia nella regolamentazione dell'istituto della flessibilità, partendo dall'apprezzamento e dalle aspettative da parte di lavoratrici e lavoratori, e dall'evidente capacità delle amministrazioni a modificare rapidamente la propria organizzazione del lavoro.

CONCORSI PUBBLICI

Dall'art. 247 all'art. 250 sono individuate disposizioni per la semplificazione delle procedure concorsuali attraverso il decentramento e la digitalizzazione delle prove nonché l'utilizzo di strumenti telematici per le prove scritte e orali.

Tali innovazioni potranno essere utilizzate anche per concludere le procedure concorsuali già in parte svolte, previo tempestiva comunicazione agli interessati.

DECRETO **RILANCIO**

Le principali novità

2. TUTELA DEL LAVORO



2. TUTELA DEL LAVORO

Ammortizzatori sociali e divieto licenziamenti per chi rischia di perdere lavoro

2 a - DIVIETO DI LICENZIARE PER 5 MESI

L'articolo 80 del testo va a modificare l'articolo 46 del decreto n.18/2020 Cura Italia (legge n.27/2020 del 24 aprile) che stabiliva la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per due mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020, giornata che ha segnato l'inizio dell'emergenza in Italia.

La proroga della sospensione dei licenziamenti è stabilita ora retroattivamente per altri cinque mesi e quindi fino al mese di luglio.

“sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

L'art. 93 dà la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio fino al 30 agosto 2020.

2. TUTELA DEL LAVORO

2 b - LICENZIAMENTI E DIRITTO DI REVOCA (art. 80)

L'articolo 80 del decreto Rilancio inserisce un comma, l'1-bis, che prevede il diritto di revoca nel caso di licenziamenti già disposti.

L'articolo non solo stabilisce la sospensione dei licenziamenti per cinque mesi, quindi fino a luglio considerando la data di inizio che è il 23 febbraio 2020, ma anche che le procedure di licenziamento disposte dalla suddetta data al 17 marzo possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione.

Si legge nel testo:

*“Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (...) può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso **purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale**, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.*

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

2. TUTELA DEL LAVORO

2 c - CRITICITA' TEMPI DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI

Nel decreto è stata introdotta una norma di snellimento delle procedure che prevede l'eliminazione del passaggio regionale per la cassa in deroga e l'anticipo del 40% del trattamento da parte dell'INPS al fine di agevolare un'erogazione più veloce (art. 71 aggiunto art. 22 quater al DL 18/2020)

Desti preoccupazione che non sia stata prevista la costituzione di un Fondo di Garanzia per l'accesso all'anticipazione da parte delle banche del trattamento integrativo salariale, in attuazione della convenzione stipulata il 30 marzo 2020 con l'ABI, e diretta a favorire l'erogazione del finanziamento alle aziende per l'anticipo dei trattamenti.

Il fondo sarebbe stata una soluzione utile a superare le criticità emerse laddove le aziende hanno disdettato accordi firmati prima del dl 18/20 e alla firma della convenzione stessa, e che hanno interessato in larga parte il sistema della cooperazione sociale.

2. TUTELA DEL LAVORO

2 e - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 68)

La domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, viene estesa per un massimo di 18 settimane, 14 settimane dal 23/2/2020 al 31/8/2020, cui si aggiungono 4 settimane fruibili dall 01/9/2020 al 31/10/2020, solo se si è usufruito delle precedenti 14.

Viene riconosciuta la corresponsione assegni familiari e ripristinata la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali.

Negativa l'esclusione di settori come sanità privata e terzo settore dalla possibilità di poter usufruire in continuità delle nove settimane (comma 1 lettera a). Un punto che la Fp Cgil chiederà di integrare in fase di conversione in legge del decreto.

2. TUTELA DEL LAVORO

2 f - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art. 70)

La domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, viene estesa per un massimo di 18 settimane, 14 settimane dal 23/2/2020 al 31/8/2020, cui si aggiungono 4 settimane fruibili dall' 1/9/2020 al 31/10/2020 solo se si è usufruito delle precedenti 14.

Anche dalla CIG in deroga vengono esclusi settori come sanità privata e terzo settore dalla possibilità di poter usufruire in continuità delle nove settimane. Un punto che la Fp Cgil chiederà di integrare in fase di conversione in legge del decreto.

2. TUTELA DEL LAVORO

2 g - ULTERIORI MODIFICHE IN TEMA DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 71)

i trattamenti di Cassa in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, vengono riconosciuti direttamente dall'INPS su domanda del datore di lavoro, con una tempistica che viene scandita con tempi certi.

Positivo il riconoscimento dei trattamenti di CIGD direttamente dall'INPS al fine di superare i problemi di pagamento che hanno caratterizzato tutta la fase 1 dell'emergenza.

2. TUTELA DEL LAVORO

2 h - NUOVE INDENNITA' PER LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (art. 84)

Si introducono nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID che già avevano beneficiato per il mese di marzo: liberi professionisti, co.co.co, autonomi, lavoratori stagionali, del turismo e non, per i lavoratori dello spettacolo. Le suddette indennità non concorrono alla formazione di reddito.

Criticità: Nelle categorie di lavoratori indicate, non vengano contemplati i lavoratori con contratti part-time di tipo verticale.

In fase di conversione in legge sarà opportuno inserire un'indennità per i mesi di luglio e agosto pari a 600 euro per ciascun mese per lavoratori dipendenti con contratto di tipo verticale che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo.

DECRETO **RILANCIO**

Le principali novità

3. BONUS E AGEVOLAZIONI



3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 a - AGEVOLAZIONI FISCALI PER ADEGUAMENTI DPI E SANIFICAZIONI (DATORI DI LAVORO)

Fino al 31 dicembre di quest'anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un'aliquota Iva pari al 5%.

Imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per l'adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da Covid-19.

Possono essere ceduti ad altri soggetti i crediti di imposta per fitti, sanificazione, adeguamento degli ambienti di lavoro.

3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 b - SUPER BONUS 110%

incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione.

Riguarda interventi di efficienza energetica specificamente previsti; interventi di riduzione del rischio sismico; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Beneficiari sono le persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e professioni; istituti Autonomi Case Popolari (IACP); cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci.

3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 c - TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI (art 121)

Possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Recupero del patrimonio edilizio - Efficienza energetica - Adozione di misure antisismiche - Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti - Installazione di impianti fotovoltaici - Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

In luogo della detrazione, i contribuenti che hanno già diritto alle detrazioni di questo tipo previste dalla norma, possono optare:

- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore**
- per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi**

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 d - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (Art. 142)

Rinvio alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 sulle procedure di precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dei registri e delle comunicazioni periodiche IVA nonché della dichiarazione annuale IVA.

Termine rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 e - Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (Art. 152)

Dall'entrata in vigore del DI Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono sospese:

- le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall'agente della riscossione;
- le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore.

Ripresa delle trattenute: dal 1° settembre 2020.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 f - NUOVI TERMINI DECADENZA RATEIZZAZIONI

Ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi. La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Riguarda i piani di dilazione in essere all'8 marzo e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1° settembre 2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate).

3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 g - Rottamazione-ter e "saldo e stralcio"

Per tutte le scadenze delle rate del 2020, si stabilisce maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 relative alla rottamazione-ter, al saldo e stralcio e alla rottamazione risorse proprie Ue.

Riguarda i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate sopra citate scadute nell'anno 2019.

I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.

Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni.

Per i debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, viene data la possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.

Il provvedimento supera le precedenti limitazioni previste dalla normativa sulle definizioni agevolate (DL n.119/2018 e L. n. 145/2018)

3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 h - Tax Credit Vacanze (Art. 176)

In favore a tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro è riconosciuto un credito di imposta per l'anno 2020 sui pagamenti legati alla fruizione, in ambito nazionale, di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare, composto da più di due persone, per un massimo di 500 euro.

Il nucleo familiare composto da solo due persone può usufruire di un credito di 300 euro e da una sola persona di un credito di 150 euro.

La spesa deve essere sostenuta in un'unica soluzione e solo per le strutture turistiche innanzi menzionate. Il totale di pagamento deve essere corrisposto da fattura elettronica o documento commerciale con indicazione del codice fiscale che intende beneficiare di tale credito.

Il pagamento del servizio non deve essere effettuato tramite ausilio di agenzie di viaggio o tour operator. Il credito è usufruibile solamente nella misura dell'80%, sotto forma di sconto, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 i - Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL (Art. 215)

In caso di mancata utilizzazione di titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, le aziende di servizi di trasporto ferroviario o di trasporto pubblico locale procedono al rimborso optando o per l' emissione di un voucher pari all' ammontare del titolo e da utilizzare entro un anno oppure con il prolungamento dell' abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non si è potuto utilizzare.

3. BONUS E AGEVOLAZIONI

3 j - Misure per incentivare la mobilità sostenibile (buono mobilità) Art. 229

Si stabilisce il "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta, non superiore a 500 euro e usufruibile dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché tutti i mezzi di spostamento con propulsione elettrica, tra cui segway, hoverboard, monopattini e monowheel, o mezzi di mobilità condivisa a uso individuale.

Il suddetto può essere usufruito solamente da residenti in Città Metropolitane, capoluoghi di Provincia ovvero nei comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Il buono può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Il buono mobilità è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.